

TI_GERICHTE 52.2010.358 vom 21. Januar 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-01-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2010.358

FR: TI_GERICHTE 52.2010.358 du 21 janvier 2011

IT: TI_GERICHTE 52.2010.358 del 21 gennaio 2011

Regeste

Interessi remunerativi sui contributi di miglioria riscossi in eccedenza

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 13 cpv. 4 LCM. Certa è la legittimazione dei ricorrenti (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Entrambe le impugnative, tempestive (art. 46 cpv. 1 LPamm), sono ricevibili in ordine e, avendo il medesimo oggetto, possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 LPamm), sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

E. 2.1

Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai Comuni o Consorzi di Comuni ecc. nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici particolari. È uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente pubblico dispone per l'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione tempestiva dei fondi di cui lo stesso è responsabile. È imposto al diritto cantonale da disposizioni federali imperative direttamente applicabili anche in assenza di norme d'esecuzione e prevalenti su di esso (art. 19 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 in vigore dal 1° gennaio 1980; LPT; RS 700; art. 6 della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 in vigore dal 1° gennaio 1975; LCAP; RS 843; art. 1 della relativa ordinanza del 30 novembre 1981; OLCAP; RS 843.1; Messaggio n. 2826 del 13 giugno 1984 concernente una nuova legge sui contributi di miglioria, pag. 6, 7 e 9; DTF 108 Ib 71) che, tuttavia, non disciplinano l'ipotesi specifica della restituzione di un contributo versato in eccedenza rispettivamente dell'eventuale pagamento di interessi sull'importo in questione.

E. 2.2

La legge sui contributi di miglioria, dal canto suo, prevede invece unicamente la retrocessione del contributo se il vantaggio particolare è annullato o sostanzialmente ridotto a seguito di provvedimenti duraturi dell'autorità, specialmente di misure di polizia o modificazione del diritto edilizio (art. 21 cpv. 1 LCM), rispettivamente la decorrenza di interessi moratori semplici pari al tasso usuale stabilito nel diritto espropriativo se il contributo non è pagato entro il termine stabilito (art. 18 cpv. 1 LCM; Messaggio n. 2826 cit., pag. 18). Per contro, nulla dispone in merito alla restituzione di un contributo versato in esubero rispettivamente all'eventuale pagamento di interessi sull'importo erroneamente corrisposto. Parimenti silenti al riguardo sono i materiali legislativi ad essa relativi

(segnatamente il Messaggio n. 2826 cit. ed il relativo rapporto della Commissione della legislazione del 30 marzo 1990). Da quest'ultimi, come pure dal tenore della legge, non emerge alcun elemento secondo cui ciò costituirebbe un silenzio qualificato del legislatore. Esso parrebbe piuttosto riconducibile ad un'omissione involontaria. Il difetto normativo va quindi configurato come una lacuna in senso proprio, alla quale si deve necessariamente porre rimedio. Una diversa conclusione si porrebbe, d'altra parte, in stridente collisione con le norme che disciplinano le obbligazioni derivanti da indebito arricchimento (art. 62 CO ss.; RS 220). L'applicazione in concreto del diritto privato federale con funzione vicariante è, pertanto, data e le disposizioni legali che meglio si prestano dal profilo dell'affinità per risolvere la questione risultano essere proprio quelle poc'anzidette (Peter Gauch/Viktor Aeppli/Hugo Casanova, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, art. 1-183, Zurigo 1996, ad art. 63 cpv. 1 a pag. 202 e DTF 78 I 88 consid. 1 ivi citato; su applicabilità nel diritto pubblico dell'art. 62 cpv. 2 CO cfr. DTF 88 I 213 ss.). Sotto questo profilo la sentenza avversata non presta dunque il fianco a critica alcuna.

E. 3.1

Giusta l'art. 62 cpv. 1 CO chi, senza causa legittima, si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere (cpv. 2). Chi però ha pagato volontariamente un indebito può pretendere la restituzione solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore (art. 63 cpv. 1 CO). L'art. 63 CO costituisce quindi una norma speciale che si scosta dalla regola generale dell'art. 62 CO (DTF 123 III 101). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che per chiedere la restituzione dell'indebito possono essere invocati errori di fatto e errori di diritto, errori scusabili e errori non scusabili, ritenuto che lo scopo dell'istituto dell'arricchimento indebito è di correggere una situazione in contrasto con il diritto materiale, per cui a fondamento dell'obbligo di restituzione va posta la mancanza di una ragione alla base della prestazione e non invece l'errore come tale (DTF 129 III 649 e riferimenti ivi citati). Dato che la decisione del 19 giugno 2007 del Tribunale di espropriazione ha annullato unicamente la decisione resa su reclamo il 15 ottobre 2001 dal municipio di A e non anche l'intera procedura di prelievo dei contributi di miglioria avviata dalla medesima autorità il 16 agosto 2001, si deve ritenere che i contribuenti hanno versato erroneamente solamente la parte del tributo successivamente apparsa in esubero, segnatamente fr. 17'683.75. Il fatto poi che, verosimilmente, essi abbiano versato la somma che era stata loro richiesta per non dovere corrispondere gli interessi moratori previsti dall'art. 18 LCM fa apparire il loro errore come senz'altro scusabile, circostanza questa che comunque è irrilevante dato che, come sopra esposto, anche quello non scusabile può essere invocato. Neppure è contestabile che l'ente pubblico - la cui buona fede può essere presunta ex art. 3 Codice Civile (RS 210) - si sia nell'occasione arricchito visto che, a dipendenza del pagamento effettuato dai contribuenti, i suoi attivi sono aumentati. In assenza nel caso concreto di una causa solvendi, credendi o donandi alla base di una parte di tale versamento, si deve pertanto ritenere che la quota di contributo incassata in eccedenza dall'ente pubblico costituisca un indebito arricchimento sine causa, al quale trovano applicazione per analogia le regole in tema di restituzione previste dall'ordinamento giusprivatistico. Ne consegue pertanto che l'ente pubblico è tenuto a restituire quanto ricevuto in esubero oltre agli interessi che secondo l'esperienza ha potuto, rispettivamente avrebbe potuto, ricavare su quel capitale (Hermann Schulin in: Basler Kommentar - Obligationenrecht I, art. 1-529, Basilea 2007, no. 3 e 4a all'art. 64 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; Alfred Koller in: Das

schweizerische Obligationenrecht, Zurigo 2000, no. 5 a pag. 228 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; Peter Gauch/ Walter R. Schluep/ Jörg Schmid/ Heinz Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, Zurigo 1998, no. 1525 a pag. 328 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Berna 1998, no. 58.04 a pag. 338 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; DTF 78, I, 88 ss.; 84 II 186 ss.; 88 I 213 ss.). Inoltre, una volta determinato l'importo soggetto a restituzione, la responsabilità dell'arricchito è sottomessa alle regole generali degli art. 97 CO e segg. e la semplice dichiarazione di ripetizione del creditore vale quale interpellazione ai sensi dell'art. 102 CO (G illes Petitpierre in: Commentaire romand, Code des obligations I, art. 1-529, Basilea 2003, no. 30 all'art. 64). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il tasso di interesse del 5% annuo fissato dall'art. 104 cpv. 1 CO non si applica necessariamente in materia di crediti retti dal diritto pubblico (DTF 93 I 389 ss.). In questo ramo del diritto, infatti, esso può variare a seconda di quanto appare maggiormente giustificato in concreto all'autorità giudicante (cfr. ad esempio: DTF 85 I 180 ss. e 87 I 411 ss. in ambito di stipendio di funzionari federali; DTF 93 I 389 in ambito di statuto del latte; DTF 95 I 258 in ambito di tassa d'esenzione dal servizio militare; DTF 108 Ib, 504 e STA 50.2003.9/10 del 23 dicembre 2004 in ambito espropriativo).

E. 3.2

Nel caso di specie l'ente pubblico ha realizzato con certezza di aver percepito almeno una parte di contributo in esubero al momento in cui è stata emessa la sentenza 19 giugno 2007 del Tribunale di espropriazione. Tuttavia l'importo soggetto a ripetizione è stato quantificato in modo preciso solamente in un momento successivo, segnatamente nel corso del mese di febbraio 2010, nell'ambito della procedura ricorsuale avviata dagli amministrati avverso la nuova decisione su reclamo del 29 settembre 2008. A questo proposito appare comunque doverosa una precisazione. Vero è che il municipio ha adottato tale risoluzione solamente oltre un anno dopo aver ricevuto la sentenza 19 giugno 2007 del Tribunale di espropriazione che gli faceva ordine di ricalcolare il contributo litigioso sulla base di un nuovo piano di ripartizione. D'altra parte, però, anche alla luce dei contenuti di quella decisione, non vi è motivo di credere che esso abbia agito in questo modo per deliberatamente far durare il più a lungo possibile la procedura al fine di ritardare nel tempo l'istante a partire dal quale sarebbero stati conteggiati eventuali interessi di mora sul capitale ricevuto in eccesso. Detto questo, occorre rilevare che gli amministrati hanno prontamente chiesto la restituzione di quanto loro dovuto oltre alla corresponsione di interessi dapprima remunerativi (17 febbraio 2010) e successivamente moratori (11 marzo 2010). Ora, conformemente alla dottrina sopra esposta, la semplice dichiarazione di ripetizione del creditore vale quale interpellazione ai sensi dell'art. 102 CO. Pertanto, nel caso di specie, la messa in mora del comune deve essere fatta risalire al 17 febbraio 2010. Quest'ultimo, dal canto suo, ha restituito l'importo percepito in eccedenza in data 12 marzo 2010. Pertanto, esso deve essere astretto a versare, unicamente sulla parte di contributo incassata in esubero di fr. 17'683.75, interessi al 2,6% (tasso remunerativo medio delle obbligazioni della Confederazione tra il 2001 e il 2010; www.snb.ch, tabella E4 del bollettino mensile di statistiche economiche) a partire dal 5 dicembre 2001 sino al 16 febbraio 2010. Una tale conclusione è peraltro consona allo scopo dell'art. 64 CO, giusta il quale l'arricchito in buona fede non deve essere danneggiato dall'obbligo di restituzione, in particolare ritrovandosi dopo la ripetizione in una situazione peggiore di quella in cui si sarebbe trovato se non avesse percepito l'indebitto (Hermann Schulin in: op. cit., no. 1 all'art. 64). Per contro, dal 17 febbraio 2010 all'11 marzo 2010, si giustifica di riconoscere agli amministrati

degli interessi moratori calcolati in base al saggio usuale del 5%, previsto dall'art. 104 cpv. 1 CO. In questo senso la querelata decisione deve quindi essere parzialmente riformata a vantaggio del comune.

E. 4

Il comune di a verserà a RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9 complessivi fr. 600.- a titolo di ripetibili.

E. 5

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

E. 6

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
vicepresidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.